

1 Modalità di applicazione dello sgravio contributivo sui premi di risultato

L'Inps, tramite il messaggio 18 giugno 2010, n.16214 chiarisce alcune modalità di applicazione dello sgravio. In particolare:

- potranno essere agevolabili i soli premi corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 (con il puro principio di cassa);
- qualora si debba far riferimento a più contratti aventi incidenza sul medesimo anno 2009, vanno proposte separate domande riportanti le diverse indicazioni riferite ai dati contrattuali;
- in caso di premio corrisposto nel 2009, ma riferito ad un contratto scaduto nel 2008, sarà necessario valorizzare il *flag* relativo all'ultrattività del contratto;
- nelle ipotesi di **operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori** si distinguono tre fattispecie:

1. operazioni societarie con **estinzione del soggetto incorporato** (es: fusione, incorporazione): le richieste di sgravio dovranno essere inoltrate dal datore di lavoro **subentrante**; ai fini della determinazione del tetto (2,25%) entro il quale richiedere il beneficio, tuttavia occorrerà fare riferimento alle retribuzioni complessivamente percepite nell'anno dai lavoratori, ancorché in parte erogate dal precedente datore di lavoro;

2. operazioni societarie **senza estinzione del soggetto cedente** (es. cessione di azienda o ramo di azienda, cessione di contratto ex art. 1406 c.c.): qualora il pagamento del premio effettivo sia avvenuto prima della cessione, il **cedente**, fatto salvo differente accordo tra le parti, richiederà lo sgravio su quanto erogato (il messaggio precisa che "con riguardo ai lavoratori coinvolti, l'istanza di accesso allo sgravio dovrà essere proposta da un solo soggetto; il cessionario potrà, comunque, inoltrare domanda con riguardo al premio che, a sua volta, abbia eventualmente corrisposto");

3. **premio** concesso dal subentrante **successivamente alla cessione**: il **subentrante** richiederà lo sgravio su quanto erogato;

- le aziende che, nel corso del 2009, hanno provveduto a corrispondere premi rientranti nel campo di applicazione del beneficio e che, nelle more, hanno sospeso/cessato l'attività potranno, comunque, richiedere l'incentivo;
- per i lavoratori soggetti al massimale Ivs ex L. n.335/95, il tetto del 2,25% sarà calcolato nel limite del massimale stesso pari a euro 91.507,00 per l'anno 2009;
- le società capogruppo – ove delegate allo svolgimento degli adempimenti ex art.1 della L. n.12/79 per tutte le società controllate e collegate – potranno inoltrare singole domande di sgravio riferite alle medesime società;
- l'indirizzo *email* del datore di lavoro è un campo obbligatorio e, quindi, deve essere obbligatoriamente inserito sia nelle domande inviate tramite *form on line* che con file XML;
- nelle domande inviate tramite file XML, per lo sgravio del datore di lavoro e lo sgravio del lavoratore, non deve essere indicato il numero dei lavoratori.